

ASSOCIAZIONE GIOVANI PSICOLOGI LOMBARDIA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione sede

La "ASSOCIAZIONE GIOVANI PSICOLOGI LOMBARDIA" è una associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, con sede nel Comune di Milano.

Art. 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione ha le seguenti finalità:
 - a) Tutelare i diritti della professione di Psicologo, con particolare riferimento ai giovani psicologi e ai laureati in psicologia, garantendo loro e ai praticanti un'adeguata formazione professionale, agevolandone l'accesso all'esercizio professionale e creando opportunità di crescita e sviluppo professionale.
 - b) Favorire l'integrazione professionale dei giovani psicologi nella comunità scientifica, sociale e politico-professionale attraverso la valorizzazione delle specifiche abilità, competenze e risorse e mantenendo i contatti col mondo accademico-professionale.
 - c) Diffondere e promuovere la cultura psicologica valorizzando l'immagine dello psicologo nella società tramite la realizzazione, promozione e sostegno di progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi, stages, tirocini formativi, *workshop*, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione, rivolgendosi all'individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e private e facilitando scambi culturali, scientifici, tecnici e aggregativi all'interno e all'esterno della comunità professionale.
 - d) Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività coerenti con i propri mandati statutari e di regolamentazione interna.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto.
4. L'Associazione può istituire o avvalersi di sedi o dipendenze staccate e aderire a Enti di Promozione o ad Associazioni nazionali o internazionali con finalità analoghe e compatibili con il presente statuto. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
5. L'Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività culturali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, inoltre: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, di finanziamenti, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; c) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, associazioni, federazioni o enti in qualsiasi modo denominati sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi; d) ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzare manifestazioni ed eventi culturali e

formativi, sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni, in Italia e all'Estero; organizzare eventi culturali, viaggi e soggiorni di perfezionamento, specializzazione, eventi ricreativi, feste, manifestazioni, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, gestire strutture, spazi e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge tutte svolte in maniera non prevalente e per il raggiungimento e il sostentamento degli scopi associativi. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ex art. 11 del presente statuto.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci persone fisiche gli Psicologi e i laureati in Psicologia, entro il 15° anno dal conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in Psicologia (laurea specialistica), che ne facciano richiesta. Possono altresì iscriversi all'Associazione, i laureati triennali in Psicologia in qualità di soci. Possono inoltre iscriversi in qualità di soci persone giuridiche italiane e straniere purchè strettamente legate al mondo della psicologia che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
2. La validità dell'assunzione della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda stessa da parte del Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio delegato dal Consiglio stesso. Nel caso persone giuridiche la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.
3. L'Associazione si compone di soci FONDATORI, ORDINARI, JUNIOR e ONORARI:
 - Soci FONDATORI: sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che per cooptazione dei fondatori acquisiscono tale qualifica.
 - Soci ORDINARI: sono tali coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione dallo stesso Consiglio Direttivo. Il socio effettivo decade dalla sua qualifica al termine del 15° anno dal conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in Psicologia. A seguito della decadenza il socio effettivo che si sia distinto per particolari meriti può partecipare, qualora ne faccia richiesta, all'Associazione nella veste di socio onorario.
 - Soci JUNIOR: sono tali coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Psicologia, e sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. Al momento del conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia, il socio junior è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, che provvederà ad aggiornare la sua posizione. La qualifica di socio Junior può mantenersi per un massimo di 10 anni dalla prima iscrizione all'Associazione.
 - Soci ONORARI: sono quelle persone fisiche che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri il conferimento di tale titolo, non hanno alcun diritto di voto e non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione. I soci onorari sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione e possono, su richiesta del Consiglio, esprimere il proprio parere sui casi di interesse generale. Tale parere non potrà mai essere vincolante per il Consiglio. La qualifica di socio onorario ha validità quinquennale. Divengono automaticamente soci onorari gli ex Presidenti dell'Associazione.
 - Soci SOSTENITORI: sono quelle persone giuridiche che partecipano alle iniziative e a quei servizi offerti dall'Associazione indicati in maniera specifica e inderogabile da parte del Consiglio Direttivo, con versamento di una quota associativa annuale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Tale

categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo servizio, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali.

4. La quota associativa è annuale e il suo valore è determinato dal Consiglio Direttivo. La quota per qualsiasi tipologia di associato non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non dà diritto ad alcun utile o dividendo. Il versamento della quota costituisce un obbligo per il socio. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni comunque denominati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee nonché del diritto di elettorato attivo e passivo ed in particolare del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette dall'associazione.
4. Tutti gli associati dovranno fornire all'Associazione elementi, dati o notizie da questa richieste nell'ambito delle sue attribuzioni e dei fini sociali;
5. Contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione, in conformità con la normativa sovraordinata e il Codice Deontologico degli psicologi italiani.

Art. 6 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento richiesto della quota;
 - radiazione proposta e deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Gli associati decadono altresì nei seguenti casi:
 - al termine del decimo anno dalla prima iscrizione con la qualifica di socio Junior;
 - al termine del 15° anno dal conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in Psicologia.
 - Nel caso in cui i soci raggiungano i suddetti limiti e rivestano una carica nell'Associazione la qualifica di socio verrà conservata insieme alla carica sino al termine del mandato.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può più essere riammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta che ne propongo l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 – Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea dovrà essere convocata almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa tramite diverse modalità a scelta del Consiglio quali: avviso a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi sociali, per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
5. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega verificabile, non più di tre associati.

Art. 10 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza tramite diverse modalità a scelta del Consiglio quali: avviso a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Il Consiglio può essere composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere . Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito salvo diversa statuizione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e lo stesso o i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate

a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere può rappresentare per delega solamente un altro Consigliere.

Art. 13 - Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno a conferire l'incarico al socio che ne farà richiesta in seguito ad attenta valutazione delle sue competenze e delle sue qualità motivazionali e morali.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. predisporre annualmente il rendiconto;
2. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
3. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
4. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
5. attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente il rendiconto dell'associazione. Il rendiconto deve informare circa la situazione economica finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione, nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Il rendiconto deve essere annualmente approvato dall'assemblea.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'associazione e ne ha la legale rappresentanza.

La carica di Presidente è incompatibile con l'elezione entro il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, entro il Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) e il Consiglio di Amministrazione (CDA) ENPAP.

Nel caso in cui non sia rieletto, il Presidente uscente può partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo per tutto il mandato presidenziale del nuovo eletto.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario e/o Tesoriere

Se nominato, il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza. Se nominato, il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e della redazione del rendiconto da sottoporre al Consiglio.

Qualora non diversamente indicato alla funzione di Presidente spettano anche la funzione di segretario e tesoriere

Art. 20 – Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio di Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori se nominato è formato da due componenti eletti dall'Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti se eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio terminano il 31 dicembre.

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi delle attività organizzate dall'associazione, dagli avanzi netti di gestione, dai beni mobili e immobili che comunque divengano di proprietà dell'Associazione. A norma dell'art. 37 c.c. i sopra citati mezzi finanziari e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell'associazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta se richiesto dalle norme, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentita l'organismo di controllo se richiesto dalla normativa, fatta salva diversa disposizione della legge.

Art. 24 – Sezioni distaccate e Gruppi Territoriali

Il Consiglio Direttivo favorisce la creazione di Gruppi Territoriali o Sezioni Distaccate. I Gruppi Territoriali e le Sezioni Distaccate non hanno autonomia gestionale né organi separati con valenza formale e le loro entrate ed uscite sono integrate nel conto economico generale dell'Associazione. La gestione di queste entità è affidata ad un Fiduciario che viene nominato dal Consiglio Direttivo e a questo risponde per il suo operato. I Fiduciari possono essere anche componenti del Consiglio direttivo, in caso contrario hanno diritto di partecipazione al Consiglio direttivo senza diritto di voto. Il numero minimo di soci necessario alla creazione e al mantenimento di un Gruppo Territoriale o di una Sezione Distaccata è di n° 5. Ogni Gruppo o Sezione si impegna a fornire un rendiconto semestrale dettagliato del proprio operato. Il funzionamento e la regolamentazione della gestione delle Sezioni Distaccate e dei Gruppi Territoriali sono definite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti degli enti di promozione cui l'associazione è affiliata. In subordine trovano applicazione le norme del Codice Civile e del Testo Unico delle imposte.